




La peculiarità della revisione delle nano-imprese

Dott. Alberto Colombini
Commissione Revisione Legale

**La peculiarità delle piccole
imprese ai fini della valutazione
del rischio di revisione (A.5.15)**

L'ambiente operativo tipico



DEFINIZIONE DI NANO IMPRESA



DEFINIZIONE DI NANO IMPRESA

Le caratteristiche delle frodi

Errori in bilancio possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali. Ciò che distingue le due categorie di errori è **l'intenzionalità** o meno dell'atto che determina errori in bilancio.

Un errore nel bilancio non dovuto a frodi è determinato da un comportamento o evento non intenzionale, quali ad esempio:

- un errore nel processo di raccolta o di elaborazione dei dati utilizzati nella redazione del bilancio
- una errata stima contabile derivante da una svista o da una non corretta interpretazione dei fatti
- un errore nell'applicazione di principi contabili inerenti alla misurazione, rilevazione, classificazione, presentazione e informativa dei fatti aziendali

Parametri qualitativi

ISA Italia 200, Par. A64

*Al fine di specificare le ulteriori considerazioni per la revisione contabile delle imprese di dimensioni minori, l'espressione “**impresa di dimensioni minori**” si riferisce ad un'impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:*

a) la concentrazione della proprietà e della direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto –può trattarsi di una persona fisica o di un'altra impresa che possiede l'impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);

b) una o più delle seguenti caratteristiche:

- ▶ *operazioni semplici e lineari;*
- ▶ *semplicità delle registrazioni contabili;*
- ▶ *un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell'ambito delle singole linee di attività;*
- ▶ *un numero limitato di controlli interni;*
- ▶ *un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un'ampia gamma di controlli; ovvero*
- ▶ *un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.*

Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese.

Parametri qualitativi

Documento «La revisione legale nelle nano-imprese»

A. Il supporto informativo al processo decisionale è scarso o inesistente. Il principale soggetto incaricato della produzione di informazioni economico-finanziarie è, tipicamente, un professionista esterno, che si occupa degli adempimenti verso l'amministrazione finanziaria e anche della tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

B. L'imprenditore-proprietario conosce tutti i suoi dipendenti e si occupa anche della gestione operativa. Sono assenti forme di delega manageriale o ruoli intermedi. L'imprenditore-proprietario, inoltre, non tiene conto delle gerarchie organizzative e interviene direttamente anche in attività quotidiane.

C. L'imprenditore-proprietario ha un rapporto diretto e capillare con la rete dei clienti e dei fornitori. La conoscenza con gli uni e con gli altri non è intermediata e il successo delle politiche di marketing dipende prevalentemente dai contatti personali dell'imprenditore stesso.

D. Manca qualsiasi proiezione internazionale dell'attività aziendale.

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – APPROCCIO DEL REVISORE



IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO — APPROCCIO DEL REVISORE

		Rischio di controllo	
		Affidamento sui controlli	Nessun affidamento sui controlli
Rischio inerente	Basso	Minimale (1)	Moderato (3)
	Moderato	Basso (2)	Alto (4)
	Significativo	Speciale considerazione nella revisione (5)	
		RISCHIO STATO	

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

Principio di revisione internazionale (ISAItalia) 315 – L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera.

I **rischi di errori significativi** dovuti a frode o comportamenti/eventi non intenzionali, devono essere **identificati** con riferimento a **tre aspetti diversi**:


intrinseco, riferito alla natura dell'attività svolta dall'impresa (settori con rischi specifici: tutela ambientale, obsolescenza rapida dei beni, ecc.) ed alle caratteristiche dell'organizzazione interna (capacità ed affidabilità degli organi di governance, esistenza o meno di procedure interne rilevanti per la revisione, utilizzo di sistemi informatici adeguati, ecc.)

di controllo, basato sull'esistenza e sull'effettivo funzionamento dei controlli interni nel processo di formazione dei dati contabili e dell'informativa finanziaria

di identificazione, riferito alla definizione di un programma di revisione che non rileva la presenza di errori significativi in bilancio

RISPOSTE AI RISCHI – APPROCCIO DEL REVISORE

ISA Italia 330, par. 6: Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti la cui **natura**, **tempistica** ed **estensione** sono determinate in base ed in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni.




RISPOSTE AI RISCHI – APPROCCIO DEL REVISORE

ISA Italia 330, par. 6: Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti la cui **natura**, **tempistica** ed **estensione** sono determinate in base ed in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni.



RISPOSTE AI RISCHI – APPROCCIO DEL REVISORE

ISA Italia 330, par. 6: Il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti la cui **natura**, **tempistica** ed **estensione** sono determinate in base ed in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di asserzioni.



Principio di revisione 240

Le caratteristiche delle frodi

Errori in bilancio possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali. Ciò che distingue le due categorie di errori è l'**intenzionalità** o meno dell'atto che determina errori in bilancio.

Un errore nel bilancio non dovuto a frodi è determinato da un comportamento o evento non intenzionale, quali ad esempio:

- un errore nel processo di raccolta o di elaborazione dei dati utilizzati nella redazione del bilancio
- una errata stima contabile derivante da una svista o da una non corretta interpretazione dei fatti
- un errore nell'applicazione di principi contabili inerenti alla misurazione, rilevazione, classificazione, presentazione e informativa dei fatti aziendali

Principio di revisione 240

Le caratteristiche delle frodi

Un errore nel bilancio dovuto a frodi è originato da un **atto intenzionale**, dolosamente posto in essere, al fine di ottenere un vantaggio ingiusto o illecito. Tale atto può essere compiuto da uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal restante personale dipendente o dai terzi.

Pur se il termine 'frode' rappresenta, da un punto di vista giuridico, un concetto più ampio, il revisore è interessato a quelle frodi che comportano la presenza di **errori significativi** in bilancio.

I due tipi di errori dovuti a frodi rilevanti per il revisore sono:

- **errori che derivano da una falsa informativa economico-finanziaria**
- **errori che derivano da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa.**

Principio di revisione 240

Le caratteristiche delle frodi

A. Errori che derivano da una falsa informativa economico-finanziaria

La falsa informativa comporta errori intenzionali, inclusa l'omissione in bilancio di importi o di un'informativa adeguata, al fine di ingannare gli utilizzatori dello stesso.

Essa può essere attuata per mezzo di:

1. manipolazioni, falsificazioni o alterazioni delle scritture contabili
2. rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali nei bilanci di fatti, operazioni o altre informazioni significative
3. applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili.

Principio di revisione 240

Le caratteristiche delle frodi

- La falsa informativa economico-finanziaria spesso comporta la **forzatura**, da parte della Direzione, **di controlli** che possono sembrare in grado di operare efficacemente.
- La forzatura dei controlli può avvenire attraverso tecniche quali:
 1. la registrazione di scritture contabili fittizie
 2. l'indebita modifica delle assunzioni e delle valutazioni utilizzate per le stime di bilancio
 3. l'omessa, anticipata o ritardata rilevazione in bilancio di fatti o operazioni che sono avvenuti nel periodo di riferimento
 4. la realizzazione di operazioni complesse strutturate al fine di fornire una rappresentazione distorta della performance economico-finanziaria.

Principio di revisione 240

Le caratteristiche delle frodi

B. Errori che derivano da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa

L'appropriazione illecita di beni e attività comporta la sottrazione di beni dell'impresa, e può essere realizzata con diverse modalità, tra cui:

1. la distrazione di incassi (per esempio dirottando su conti personali incassi a fronte di crediti già stralciati)
2. il furto di beni materiali o di proprietà intellettuali
3. pagamenti da parte dell'impresa per beni e servizi non ricevuti
4. l'utilizzo dei beni e delle attività dell'impresa per finalità personali.

Principio di revisione 240

La responsabilità in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi

A chi compete la responsabilità principale in materia di prevenzione ed individuazione delle frodi?

- E' importante che la Direzione, sotto la supervisione dei responsabili delle attività di governance, ponga una forte enfasi sulla prevenzione delle frodi, adottando dei deterrenti che possano dissuadere dal commettere le frodi.
- Questo atteggiamento da parte della Direzione implica una cultura aziendale ispirata al valore dell'onestà e alle condotte eticamente corrette: ciò comporta la definizione di uno stile adeguato; la creazione di un ambiente di lavoro positivo; l'assunzione, l'addestramento e la promozione di personale idoneo; l'adozione di appropriate misure in risposta a frodi effettive.

Principio di revisione 240

Limiti intrinseci di una revisione contabile condotta in presenza di frodi

La possibilità del revisore di rilevare una frode dipende da fattori quali:

1. l'abilità di chi la commette
2. la frequenza e l'ampiezza delle manipolazioni
3. il livello di collusione
4. l'ammontare dei singoli importi falsificati
5. il livello di autorità delle persone coinvolte.

Concentrazione della proprietà e della direzione

Nelle nano-imprese ci sono di norma pochi proprietari se non addirittura un **unico proprietario** direttamente coinvolto nella gestione quotidiana (*proprietario-amministratore*).

Ai fini dell'**identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi**, in particolare **per i rischi dovuti a frode** assume in questi casi molta importanza per il revisore la **conoscenza sia dell'impresa che dell'integrità morale del proprietario-amministratore**. Ad esempio:

Esistenza di motivi specifici da parte del proprietario-amministratore per falsare il bilancio (*per dipendenza economica dal successo dell'impresa*) e la possibilità di farlo.

Atteggiamento del proprietario-amministratore verso i controlli interni ed il processo di formazione del bilancio che non contenga errori significativi.

Misure prese dal proprietario-amministratore al fine di prevenire ed individuare frodi ed errori significativi da parte del personale dipendente.

Pressioni per il completamento della revisione contabile.

*Sulla base di situazioni simili, il revisore è indotto a valutare **ALTO** il rischio intrinseco e fare prevalere la scelta per le verifiche di revisione di validità.*

Limitate fonti di ricavi e controlli interni limitati

Nelle imprese di minori dimensioni si ha spesso una **gamma limitata di prodotti o servizi** e si opera in un'unica sede (*oppure in un numero limitato*).

In questi casi i **sistemi contabili adottati** possono essere **semplici** oppure **limitati** e questo rende **più alto il rischio di un bilancio errato**.

In queste imprese risulta spesso **difficile attuare una separazione di funzioni** come forma di controllo sulle transazioni aziendali anche se **attenuata dalla presenza del proprietario-amministratore**.

Allo stesso tempo il proprietario-amministratore potrebbe approfittare della propria posizione dominante, **eludendo i controlli** (*ad esempio pretendendo dal personale l'effettuazione di pagamenti senza adeguata documentazione*) e facendo **umentare il livello di rischio di errori significativi nel bilancio**.

Sulla base delle situazioni indicate sopra che comportano maggiore lavoro per l'analisi e valutazione delle procedure interne, il revisore è indotto, per motivi di efficienza, a valutare ALTO il rischio di controllo e fare prevalere la scelta per le verifiche di revisione di validità

Prevalenza delle procedure di validità

Le conclusioni del revisore in merito alla scelta prevalente a favore delle procedure di validità devono essere descritte nelle carte di lavoro indicando le ragioni specifiche che le hanno determinate. Nella revisione delle “nano-imprese” il revisore potrà, ad esempio, rilevare che:

Le procedure interne rilevanti ai fini della revisione non sono presenti in quanto il processo di formazione del bilancio non è definito, la pianificazione finanziaria non è utilizzata, la valutazione del rischio di frode non è considerata, ecc.)

Il sistema di controllo interno (SCI) è ritenuto non affidabile per la mancanza di separazione di funzioni, di supervisione interna, di ingerenze del proprietario-amministratore sulle varie attività di *governance* e/o nella valutazione delle poste di bilancio, ecc.)

I dati contabili intermedi non sono disponibili, il reporting economico e/o finanziario mensile/trimestrale non è predisposto, ecc.)

Prevalenza delle procedure di validità

Con riferimento alle **imprese di minori dimensioni**, la decisione del revisore di privilegiare le verifiche di validità può essere **basata sul proprio giudizio di efficienza del lavoro** di revisione in assenza di evidenze delle attività di controllo interno, questo, in accordo con quanto stabilisce il **principio di revisione internazionale (ISA Italia)330, Par.A18** dove si afferma che:

*Nelle imprese di dimensioni molto piccole, è possibile che alcune attività di controllo che potrebbero essere identificate dal revisore, non siano presenti oppure siano scarsamente documentate dall'impresa nella loro esistenza e funzionamento. In questi casi, **può essere giudicato più efficiente dal revisore limitare le procedure di revisione a quelle di validità.***

Procedure di validità ed aree significative di applicazione


I principi di revisione internazionali (ISA Italia) comprendono documenti in cui trattano specificamente di **procedure di validità e di aree di bilancio** che prevedono l'utilizzo prevalente di verifiche di validità.

Si tratta, in particolare, di:

- **rilevazione fisica delle rimanenze di magazzino**
- **Contenziosi e contestazioni**
- **Conferme esterne**
- **Analisi comparative**
- **Informazione finanziaria**
- **Saldi di apertura**

PROCEDURE DI REVISIONE APPLICATE AL FORNITORE DI SERVIZI CONTABILI

Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 402
Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitore di servizi



TRATTA DELLE RESPONSABILITA' DEL REVISORE DELL'IMPRESA UTILIZZATRICE DEI SERVIZI ESTERNALIZATI

Regole

Acquisire la comprensione dei servizi prestati da un fornitore di servizi, incluso il controllo interno

9. Nell'acquisire una comprensione dell'impresa utilizzatrice in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315,³ il revisore dell'impresa utilizzatrice deve comprendere con quali modalità l'impresa utilizzatrice esternalizza attività avvalendosi dei servizi del fornitore nelle proprie attività operative, ivi inclusi: (Rif.: Parr. A1-A2)
 - a) la natura dei servizi prestati dal fornitore e la loro rilevanza per l'impresa utilizzatrice, incluso il relativo effetto sul controllo interno dell'impresa utilizzatrice; (Rif.: Parr. A3-A5)

PROCEDURE DI REVISIONE APPLICATE AL FORNITORE DI SERVIZI CONTABILI

PRINCIPIO DI REVISIONE ISA ITALIA n. 402

- b) la natura e la significatività delle operazioni elaborate dal fornitore di servizi o dei processi relativi alla contabilizzazione o alla predisposizione dell'informativa finanziaria su cui influisce il fornitore; (Rif.: Par. A6)
 - c) il livello di interazione tra le attività del fornitore di servizi e quelle dell'impresa utilizzatrice; (Rif.: Par. A7)
 - d) la natura del rapporto tra l'impresa utilizzatrice ed il fornitore di servizi, inclusi i relativi termini contrattuali che riguardano le attività poste in essere dal fornitore di servizi. (Rif.: Parr. A8-A11)
10. Nell'acquisire una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315,⁴ il revisore dell'impresa utilizzatrice deve valutare la configurazione e la messa in atto dei controlli rilevanti presso l'impresa utilizzatrice che riguardano i servizi prestati dal fornitore, inclusi quelli che sono applicati alle operazioni elaborate dal fornitore di servizi. (Rif.: Parr. A12-A14)
11. Il revisore dell'impresa utilizzatrice deve stabilire se sia stata acquisita una comprensione sufficiente della natura e della rilevanza dei servizi prestati dal fornitore, nonché del loro effetto sul controllo interno dell'impresa utilizzatrice rilevante ai fini della revisione contabile, tale da fornire una base per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi.

PROCEDURE DI REVISIONE APPLICATE AL FORNITORE DI SERVIZI CONTABILI

PRINCIPIO DI REVISIONE ISA ITALIA n. 402

12. Qualora il revisore dell'impresa utilizzatrice non sia in grado di acquisire una comprensione sufficiente dall'impresa utilizzatrice, egli deve acquisire tale comprensione ponendo in essere una o più delle seguenti procedure:
- a) acquisire una relazione di tipo 1 o di tipo 2, ove disponibile;
 - b) contattare, tramite l'impresa utilizzatrice, il fornitore di servizi al fine di acquisire specifiche informazioni;
 - c) recarsi presso il fornitore di servizi e svolgere le procedure atte a fornire le informazioni necessarie sui controlli pertinenti presso il fornitore di servizi; ovvero
 - d) avvalersi di un altro revisore per svolgere le procedure atte a fornire le informazioni necessarie sui controlli pertinenti presso il fornitore di servizi. (Rif.: Parr. A15-A20)

Utilizzo di una relazione di tipo 1 o di tipo 2 a supporto della comprensione del fornitore di servizi da parte del revisore dell'impresa utilizzatrice

PROCEDURE DI REVISIONE APPLICATE AL FORNITORE DI SERVIZI CONTABILI

PRINCIPIO DI REVISIONE ISA ITALIA n. 402

13. Nello stabilire la sufficienza e l'appropriatezza degli elementi probativi forniti da una relazione di tipo 1 o di tipo 2, il revisore dell'impresa utilizzatrice deve ritenersi soddisfatto in merito a:
 - a) la competenza professionale del revisore del fornitore di servizi nonché la sua indipendenza dal fornitore stesso;
 - b) l'adeguatezza dei principi in base ai quali è stata emessa la relazione di tipo 1 o di tipo 2. (Rif.: Par. A21)

14. Qualora il revisore dell'impresa utilizzatrice pianifichi di utilizzare una relazione di tipo 1 o di tipo 2 quale elemento probativo a supporto della sua comprensione in merito alla configurazione e alla messa in atto dei controlli presso il fornitore di servizi, egli deve:
 - a) valutare se la descrizione e la configurazione dei controlli presso il fornitore di servizi siano riferiti ad una data o ad un periodo appropriati per gli scopi del revisore dell'impresa utilizzatrice;
 - b) valutare la sufficienza e l'appropriatezza degli elementi probativi forniti dalla relazione ai fini della comprensione del controllo interno dell'impresa utilizzatrice rilevante ai fini della revisione contabile;
 - c) stabilire se i controlli complementari dell'impresa utilizzatrice identificati dal fornitore di servizi siano rilevanti per l'impresa utilizzatrice e, in caso affermativo, comprendere se l'impresa utilizzatrice abbia configurato e messo in atto tali controlli. (Rif.: Parr. A22-A23)

PROCEDURE DI REVISIONE APPLICATE AL FORNITORE DI SERVIZI CONTABILI

PRINCIPIO DI REVISIONE ISA ITALIA n. 402

Risposte di revisione ai rischi identificati e valutati di errori significativi

15. In risposta ai rischi identificati e valutati in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, il revisore dell'impresa utilizzatrice deve:
- stabilire se nelle evidenze tenute presso l'impresa utilizzatrice siano disponibili elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito alle asserzioni di bilancio oggetto d'esame; e in caso contrario,
 - svolgere procedure di revisione conseguenti al fine di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati ovvero avvalersi di un altro revisore che svolga, per suo conto, tali procedure presso il fornitore di servizi. (Rif.: Parr. A24-A28)

Procedure di conformità

16. Qualora la valutazione del rischio da parte del revisore dell'impresa utilizzatrice includa l'aspettativa che i controlli presso il fornitore di servizi operino efficacemente, il revisore dell'impresa utilizzatrice deve acquisire elementi probativi sull'efficacia operativa di tali controlli svolgendo una o più delle seguenti procedure:
- acquisire una relazione di tipo 2, ove disponibile;
 - svolgere procedure di conformità appropriate presso il fornitore di servizi; ovvero
 - avvalersi di un altro revisore che svolga, per suo conto, le procedure di conformità presso il fornitore di servizi. (Rif.: Parr. A29-A30)

Utilizzo di una relazione di tipo 2 quale elemento probativo dell'efficacia operativa dei controlli presso il fornitore di servizi

PROCEDURE DI REVISIONE APPLICATE AL FORNITORE DI SERVIZI CONTABILI

PRINCIPIO DI REVISIONE ISA ITALIA n. 402

Relazione del revisore dell'impresa utilizzatrice

20. Il revisore dell'impresa utilizzatrice deve esprimere un giudizio con modifica nella propria relazione di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705⁵ qualora egli non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito ai servizi prestati dal fornitore che siano rilevanti ai fini della revisione contabile del bilancio dell'impresa utilizzatrice. (Rif.: Par. A42)
21. Se la relazione di revisione sul bilancio dell'impresa utilizzatrice contiene un giudizio senza modifica, il revisore dell'impresa utilizzatrice non deve fare riferimento al lavoro svolto dal revisore del fornitore di servizi, a meno che ciò sia richiesto da leggi o regolamenti. Qualora tale riferimento sia richiesto da leggi o regolamenti, la relazione del revisore dell'impresa utilizzatrice deve indicare che il riferimento non attenua la sua responsabilità per il giudizio di revisione espresso. (Rif.: Par. A43)
22. Qualora il riferimento al lavoro del revisore del fornitore di servizi sia rilevante ai fini della comprensione di una modifica al giudizio di revisione, la relazione del revisore dell'impresa utilizzatrice deve indicare che tale riferimento non attenua la responsabilità di quest'ultimo per il giudizio di revisione espresso. (Rif.: Par. A44)